



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14-10-2013 (punto N 11)

Delibera

N 843

del 14-10-2013

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE AMBIENTALI, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIOVANNI MASSINI

Estensore GIOVANNI MASSINI

Oggetto

Approvazione schema di nuova Intesa Istituzionale tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la gestione del Bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra

Presenti

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

STELLA TARGETTI

VITTORIO BUGLI

Assenti

ENRICO ROSSI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

SIMONCINI

VINCENZO

CECCARELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Intesa Magra

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n. 59” con il quale sono conferite alle Regioni funzioni in materia di difesa del suolo così come dettagliate all'art. 89 del citato Decreto;

Visto il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, che abroga la Legge 183/89 ed individua nelle Autorità di bacino distrettuale, oggi non ancora costituite, il soggetto che esercita funzioni di pianificazione e cui competente l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale.

Visto il D.Lgs. 49/2010 “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”, che recepisce e dà attuazione alla Direttiva 2007/60/CE disciplinando le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni;

Visto il D.Lgs. 219/2010 di attuazione della direttiva 2008/105/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE, che, nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino distrettuali ed ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, assegna apposite funzioni rispettivamente a Regioni ed Autorità di Bacino Nazionali;

Richiamato il PRS 2011-2015, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 49/2011, che prevede, tra gli indirizzi di legislatura per le politiche in materia ambientale, la riduzione del rischio idrogeologico puntando sulla prevenzione quale approccio prioritario nei confronti degli eventi alluvionali e calamità naturali”.

Visto il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010, prorogato con L.r. 66/2011 art. 133, che individua nell'Area di azione prioritaria “Natura e Biodiversità e Difesa del suolo” il macroobiettivo “Mantenimento e recupero dell'equilibrio idrogeologico e riduzione dell'erosione costiera”, in particolare si richiama l'Obiettivo Specifico B3 che prevede interventi quali l'approvazione dei Piani di Manutenzione Straordinaria e la revisione delle Intese Interregionali.”

Richiamata l'informativa preliminare del PAER al Consiglio regionale, di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 5 del 07/07/2001, nella quale è presente, nell'Area di Azione “Natura e Biodiversità” l'obiettivo generale “Prevenire dal rischio idraulico e idrogeologico”.

Viste le delibere del Consiglio Regionale della Toscana e del Consiglio Regionale della Liguria, rispettivamente n. 371 del 26.11.96 e n.10 del 4.2.97, con le quali le due Regioni hanno approvato l'intesa finalizzata alla costituzione ed alla definizione delle modalità di funzionamento dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra;

Considerato che è necessario adeguare alla normativa vigente l'intesa richiamata al punto precedente;

Tenuto conto che, nelle more della definizione delle nuove Autorità di Distretto, Regione Toscana e Regione Liguria, anche alla luce delle criticità emerse a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il Bacino del Fiume Magra nel corso degli ultimi anni, hanno la necessità di coordinare azioni ed interventi sull'intero bacino stabilendo indirizzi atti a garantire il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza idraulica per i propri territori;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 319 del 6.05.2013 che ha approvato lo schema di

Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la gestione e riduzione del rischio idraulico nel bacino del Fiume Magra;

Visto che il protocollo di cui sopra è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Toscana e dal Presidente della Regione Liguria in data 29.05.2013;

Considerato che tra gli impegni che le due Regioni hanno assunto con il suddetto protocollo vi è la redazione di un nuovo atto di intesa che si ponga i seguenti obiettivi:

- individui nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria lo strumento operativo d'intervento sul bacino del fiume Magra;
- stabilisca nel piano di gestione delle emergenze lo strumento di riferimento in caso di eventi estremi;
- ottimizzi l'utilizzo delle risorse disponibili per l'esecuzione degli interventi necessari.

Considerato che il testo della “Nuova intesa istituzionale tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la gestione del bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra”, Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, persegue gli obiettivi sopra indicati;

Ritenuto, inoltre, di condividere le finalità dell’Intesa in oggetto e, di conseguenza, autorizzare la sua sottoscrizione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto della Regione Toscana, l’intesa dovrà essere ratificata con legge;

Visto il D.P.G.R. del 5 maggio 2010, n.64 “Sottoscrizione di accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati – delega agli Assessori e ai Dirigenti regionali”;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 10.10.2013.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di testo della “Nuova intesa istituzionale tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la gestione del bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra”, allegato (Allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di dare atto che dall’intesa non discendono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale e che, ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto della Regione Toscana, l’intesa dovrà essere ratificata con legge;
- 3) di individuare il Settore “Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico” della Direzione Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti Climatici, della Giunta Regionale come struttura tecnica demandata al presidio dell'attuazione di quanto specificato nel protocollo allegato;
- 4) di dare mandato all’Assessore Anna Rita Brammerini di dare comunicazione della presente Intesa alla competente commissione consiliare prima della sua sottoscrizione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
GIOVANNI MASSINI

Il Direttore Generale
EDO BERNINI

Art. 1 -Oggetto e Finalità

1. Il presente atto di intesa nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del d.lgs152/2006 sostituisce l'Intesa tra Regione Liguria e Regione Toscana approvata con D.C.R.T n. 371/1996 e D.C.R.L. n. 10/97, al fine di individuare le modalità e le procedure per l'attuazione di attività di manutenzione e di gestione delle emergenze, nonché di recuperare e rendere disponibili risorse da impiegarsi nei territori ricadenti nel bacino interregionale del fiume Magra.

2. La Regione Liguria e la Regione Toscana al fine di realizzare la leale collaborazione tra le stesse nella gestione del bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra, si impegnano con la presente intesa, attraverso gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 3, ad elaborare e approvare gli atti di programmazione, nonché ad organizzare la programmazione dei relativi interventi e definire le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione dei territori ricadenti nel bacino interregionale del fiume Magra.

Art. 2 - Delimitazione del bacino di rilievo interregionale del fiume Magra

1. Il bacino idrografico del fiume Magra è delimitato come indicato dalla Delibera del Comitato Istituzionale n. 170 del 22/02/2006.

Art. 3 – Organismi di raccordo e coordinamento del Bacino Interregionale del fiume Magra

1. All'interno del Bacino Interregionale del F. Magra le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 sono esercitate congiuntamente dalla Regione Liguria e dalla Regione Toscana mediante i seguenti organismi di coordinamento e consulenza:

- a) Il Comitato Istituzionale
- b) Il Comitato Tecnico
- c) La Segreteria Tecnico-Operativa

Art. 4 - Comitato Istituzionale

1. Il Comitato Istituzionale costituisce la sede delle decisioni e del coordinamento sul piano politico tra le Regioni Liguria e Toscana e gli organismi centrali statali competenti sul territorio.

2. Il Comitato Istituzionale è composto dal:

- a) il Presidente della Regione Toscana o Assessore da lui delegato;
- b) il Presidente della Regione Liguria o Assessore da lui delegato;
- c) quattro membri, due dei quali nominati dalla Regione Toscana e due dalla Regione Liguria fra gli Amministratori della stessa Regione o degli Enti Locali territorialmente interessati;

3. La funzione di Presidente del Comitato Istituzionale è attribuita a rotazione ai Presidenti o Assessori delegati delle Regioni Liguria e Toscana per la durata di due anni e mezzo ciascuno, iniziando dalla Toscana.

4. Il Comitato Istituzionale dura in carica cinque anni dalla data della prima riunione di insediamento. In caso di dimissioni, morte o perdita dei requisiti richiesti dei membri di cui al comma 2 lettera c), ciascuna Regione, provvede alla sostituzione con altro membro, che rimane in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal predecessore.

5. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza e le sue sedute sono valide in presenza di almeno la metà dei componenti e con la presenza di almeno un membro di ciascun ambito regionale.

Art. 5 - Compiti del Comitato Istituzionale

1. E' di competenza del Comitato Istituzionale:

- a) l'adozione dei criteri e dei metodi per l'elaborazione del piano di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 18.5.1989 n. 183, il quale potrà articolarsi, per particolari tematiche, nello studio dei due sub-bacini riferiti alle parti di rispettiva competenza territoriale della Liguria e della Toscana;
- b) l'adozione della proposta del piano di bacino e la trasmissione di esso alla Regione Liguria ed alla Regione Toscana ai fini della sua approvazione, per le parti di rispettiva competenza territoriale;
- c) la determinazione di quali componenti del piano costituiscano interesse esclusivo di singoli enti subregionali e quali costituiscano interessi comunali a più enti;
- d) la verifica dell'attuazione del piano di bacino;
- e) la determinazione dei criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative di polizia idraulica nel bacino idrografico del fiume Magra;
- f) l'adozione delle eventuali atti di pianificazione e programmazione delle attività afferenti al bacino;
- g) l'adozione di ulteriori atti di gestione;

Art. 6 - Comitato Tecnico

1. Il Comitato tecnico è l'organismo consultivo del Comitato istituzionale, che si riunisce periodicamente ed in cui si sviluppa, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti operanti sul territorio, il necessario momento di elaborazione e di proposizione tecnica delle attività di pianificazione afferenti al bacino.

2. Il Comitato tecnico è presieduto, a rotazione, dal dirigente del settore competente in materia di difesa del suolo in servizio presso la Regione avente la presidenza del Comitato Istituzionale e resta in carica per lo stesso periodo.

3. Il Comitato tecnico, oltre che dal Presidente di cui al comma 2, e' composto da :

- a) un funzionario regionale ed un esperto di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Bacino nominati dalla Regione Toscana;
- b) un funzionario regionale ed un esperto di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Bacino nominati dalla Regione Liguria;

4. Il Comitato Tecnico dura in carica cinque anni dalla data della prima riunione di insediamento. In caso di dimissioni, morte o perdita dei requisiti richiesti, ciascuna Regione, provvede alla sostituzione con altro membro, che rimane in carica fino al compimento del quinquennio iniziato dal predecessore.

5. Le deliberazioni del Comitato tecnico sono assunte a maggioranza e le sue sedute sono valide in presenza di almeno la metà dei componenti e con la presenza di almeno un membro di ciascun ambito regionale.

6. Il Comitato tecnico è validamente costituito con la nomina da parte di ciascuna Regione della metà dei componenti, salvo suo successivo adeguamento.

7. Il Presidente del Comitato Tecnico svolge la funzione di coordinamento dell'operato delle due sezioni convocando, ove lo ritiene necessario, il Comitato Tecnico.

Art. 7 - Compiti del Comitato Tecnico

1. Sono compiti del Comitato Tecnico:

- a) prestare la propria consulenza al Comitato Istituzionale;
- b) provvedere, avvalendosi della Segreteria Tecnico Operativa, alla elaborazione degli atti di cui all'articolo 5, comma 1, da sottoporre all'adozione del comitato istituzionale;
- c) individua le modalità di gestione del bacino e di coordinamento tra le due sezioni della Segreteria Tecnico-Operativa.

Art. 10 - Segreteria Tecnico-Operativa

1. La Segreteria Tecnico-Operativa è suddivisa in due sezioni, una Toscana e una Ligure.

2. Ogni Regione disciplina le funzioni della propria sezione individuando personale, sede e provvedendo autonomamente a garantirne il funzionamento.

3. Il Responsabile di ogni sezione è individuato da ciascuna Regione, per il proprio territorio, fra i dirigenti competenti nelle materie di riferimento che provvede ad emanare i pareri previsti dal Piano di bacino relativi al territorio di propria competenza.

4. Ogni sezione della Segreteria Tecnico-Operativa, per la porzione di territorio di propria competenza, svolge, oltre ad assicurare il supporto al Comitato tecnico, le seguenti funzioni:

- a) segreteria amministrativa e tecnica a supporto degli organismi del Bacino Interregionale del F. Magra;
- b) attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al Bacino;
- c) istruttoria preliminare per la predisposizione e aggiornamento degli atti di pianificazione del Bacino Interregionale del F. Magra e per il rilascio dei pareri previsti dal Piano di bacino relativi al territorio di propria competenza;

Art. 11 - Piano di bacino

1. Il piano di bacino, ai sensi del primo comma dell'art. 17 della legge n. 183 del 1989, ha valore, per la parte di rispettiva competenza territoriale delle Regioni Liguria e Toscana, di piano territoriale di settore.

2. Il piano di bacino costituisce il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nonché il parametro a cui devono riferirsi tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori concernenti gli interventi, comunque riguardanti il corso d'acqua ed il relativo bacino a norma delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il piano di bacino ha i contenuti previsti dal terzo comma dell'art. 17 della l. 18.5.1989 n. 183.

4. Il piano di bacino può inoltre dettare prescrizioni e vincoli.

5. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 della L. 18.5.89 n. 183.

6. Per l'elaborazione e l'adozione del piano di bacino si applicano le disposizioni di cui alla l.183/1989 e al d.lgs152/2006.

7. Ai sensi del secondo comma dell'art. 19 della l. n.183/1989 i Consigli Regionali di Liguria e Toscana, approvano per le parti di rispettiva competenza territoriale, il piano di bacino.

8. Il piano di Bacino approvato e' pubblicato sui bollettini ufficiali delle Regioni Toscana e Liguria.

Art. 12 - Elenco degli interventi di manutenzione

1. L'elenco degli interventi di manutenzione (Elenco) costituisce lo strumento operativo d'intervento sul bacino del fiume Magra, che si deve coordinare con gli eventuali strumenti regionali di programmazione aventi il medesimo obiettivo.
2. Nell'Elenco sono individuati:
 - a. gli interventi necessari al contenimento del rischio idraulico;
 - b. gli interventi di manutenzione del territorio ricadente nell'ambito del bacino e finalizzati al contenimento dei fenomeni di suscettività al dissesto;
 - c. gli interventi strutturali da eseguirsi sulle opere (es. briglie) ed indicazioni per la loro gestione;
 - d. gli oneri economici necessari alla realizzazione annuale degli interventi di manutenzione.
3. L'Elenco è redatto annualmente, in conformità al Piano di Bacino e sulla base delle risorse effettivamente disponibili, dal Comitato Tecnico con il supporto della Segreteria Tecnico-Operativa ed adottato dal Comitato Istituzionale.
4. L'Elenco è articolato in una sezione attuativa, relativa agli interventi prioritari per i quali è disponibile la copertura finanziaria, e in una sezione programmatica, relativa dagli interventi con priorità relativa inferiore per i quali è necessario reperire il finanziamento.
5. L'Elenco può essere aggiornato durante il corso dell'anno, anche sulla base delle risorse che si rendono disponibili.

Art. 13 Procedure per la gestione delle emergenze

1. Con apposito atto sono definite le procedure per la gestione delle emergenze (Procedure) che individuano in maniera organica e operativa, il quadro conoscitivo, gli interventi, le procedure e le misure finalizzate alla gestione del rischio nel caso di evento calamitoso.
2. Le Procedure sono redatte in conformità con i Piani di Protezione Civile, tenendo conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato individuate dal Piano di Bacino.
3. In particolare le Procedure comprendono o richiamano:
 - a. le mappe di pericolosità e di rischio di cui al d.lgs 49/2010
 - b. gli obiettivi della gestione in caso di evento calamitoso;
 - c. sintesi delle azioni da intraprendere e loro ordine di priorità;
4. Le Procedure sono redatte, anche per sottobacini, dalla Segreteria Tecnico-Operativa Operativa ed adottate dal Comitato Istituzionale, sentito il Comitato Tecnico.

Art. 14- Disciplina funzioni sulle risorse idriche

1. Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, delegate alle regioni ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 616/77 vengono esercitate sulla base di direttive che ciascuna amministrazione regionale detta per la parte di bacino di propria competenza territoriale; tali direttive dovranno per altro essere coerenti con la previsione e gli obiettivi del piano di bacino anche in corso di modifica.

Art. 15 - Disposizioni Finali

1. Nel bacino idrografico del fiume Magra resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e delle Regioni Liguria e Toscana, in particolare per quanto attiene alle funzioni amministrative, alla realizzazione degli interventi e allo svolgimento della polizia idraulica.
2. Tutti i pareri che il vigente Piano di Bacino attribuisce al Comitato Tecnico, con l'entrata in vigore della presente intesa, sono attribuiti alla competente sezione della Segreteria Tecnico-Operativa.

Art. 16 – Spese

1. Ogni Regione provvede alle spese necessarie per il funzionamento della propria sezione della Segreteria Tecnico – Operativa.
2. Non sono previsti compensi, gettoni di presenza o rimborsi spesa per i componenti del Comitato Istituzionale e per i componenti del Comitato Tecnico, fatto salvo che per gli esperti, ai quali ogni Regione potrà corrispondere nell'atto di nomina, in conformità al proprio ordinamento ed a proprie spese, un gettone di presenza omnicomprensivo di tutte le spese.
3. Nessun compenso è previsto per il Presidente del Comitato Tecnico
4. Ogni regione provvederà a garantire la sede per le riunioni del Comitato Istituzionale e del comitato Tecnico per il periodo di propria presidenza.
5. Per l'effettuazione di studi e approfondimenti tecnici ogni Regione procederà per la parte di propria competenza, fatta salva la facoltà delle due Regioni di stipulare accordi e convenzioni per lo svolgimento di tali attività congiuntamente.